



**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 324/2021**

**del 10 dicembre 2021**

**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/729]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1098 della Commissione, del 2 luglio 2021, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 24-epibrassinolide, estratto di bulbo di *Allium cepa* L., cyflumetofen, fludioxonil, fluossipir, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio in o su determinati prodotti <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1110 della Commissione, del 6 luglio 2021, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ametroctradin, bixafen, fenazaquin, spinetoram, teflutrin e thiencarbazonemetile in o su determinati prodotti <sup>(2)</sup>.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capo II, punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio), sono aggiunti i trattini seguenti:

- "- **32021 R 1098**: Regolamento (UE) 2021/1098 della Commissione, del 2 luglio 2021 (GU L 238 del 6.7.2021, pag. 5)
- **32021 R 1110**: Regolamento (UE) 2021/1110 della Commissione, del 6 luglio 2021 (GU L 239 del 7.7.2021, pag. 4)".

*Articolo 2*

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XII, punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio), sono aggiunti i trattini seguenti:

- "- **32021 R 1098**: Regolamento (UE) 2021/1098 della Commissione, del 2 luglio 2021 (GU L 238 del 6.7.2021, pag. 5)
- **32021 R 1110**: Regolamento (UE) 2021/1110 della Commissione, del 6 luglio 2021 (GU L 239 del 7.7.2021, pag. 4)".

<sup>(1)</sup> GU L 238 del 6.7.2021, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU L 239 del 7.7.2021, pag. 4.

*Articolo 3*

Fa fede il testo dei regolamenti (UE) 2021/1098 e (UE) 2021/1110 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Rolf Einar FIFE

---

---

\* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.